

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C N. 29/C (2000-2001)

Riunioni del

19 aprile 2001
26 aprile 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 19 APRILE 2001

1 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES VIRTUS/ROSIA DEL 27.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 34 dell'8.3.2001)

La S.S. Virtus di Asciano (Siena) ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 dell'8 marzo 2001, a seguito della quale restava confermato l'obbligo posto a carico della società, da parte del Giudice Sportivo (C.U. n. 29 dell'1 febbraio 2001), di risarcimento dei danni subiti dal Direttore della gara Virtus/Rosia del 24.1.2001.

L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S. che non prevede fra i casi per i quali è ammesso reclamo quello di cui al ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus di Asciano (Siena) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. COLOGNO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COLOGNO CALCIO/SEGRATESE DELL'11.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 dell'1.3.2001)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 dell'1 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia respingeva il reclamo proposto dalla società Cologno Calcio che lamentava l'irregolare partecipazione del calciatore Basile Cristian alla gara Cologno Calcio/Segratese dell'11.12.2001, valida per il Campionato di Promozione, Girone E.

Avverso questa decisione propone appello la A.S. Cologno Calcio, deducendo che prima della gara in oggetto il calciatore Basile risultava tesserato per altra società e che il suo nome non appariva nella lista degli svincoli suppletivi allegata ai comunicati ufficiali della Lega.

L'appello è infondato.

Dagli accertamenti svolti presso l'Ufficio Tesseramento risulta che il calciatore Basile Cristian, già tesserato per il F.C. Cassano, è stato svincolato con le liste suppletive del 15.12.2000 e tesserato per la F.C. Segratese il 21.12.2000. Il calciatore pertanto ha partecipato alla gara Cologno/Segratese dell'11.2.2001 in posizione regolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Cologno Calcio di Cologno Monzese (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL F.C. RAGA BAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BETTINI FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 dell'1.3.2001)

Con ricorso tempestivamente proposto il F.C. Raga Bar ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul C.U. n. 30 dell'1 marzo 2001 con la quale è stata ridotta fino a tutto il 15.2.2005 la squalifica inflitta al calciatore Bettini Fabio, appartenente alla predetta società, dal Giudice Sportivo competente per territorio in relazione alla gara Torcida Varese/Raga Bar svoltasi in Varese il 5.2.2001.

La ricorrente si limita ad affermare che i fatti si sarebbero svolti in modo del tutto diverso da quanto riferito nei rapporti dell'arbitro, e cioè in modo tale da fare apparire ingiu-

stificata la sanzione, sia pure ridotta, irrogata dalla decisione impugnata. Si dichiara disposta ad un confronto con l'arbitro ed a far testimoniare la società avversaria.

Si osserva, in via preliminare, che i mezzi istruttori richiesti sono inammissibili in questa sede, dato che questa C.A.F. giudica in ultima istanza e le domande nuove sono inammissibili (art. 27 comma 4 C.G.S.).

Si osserva peraltro che, con congrua e puntuale motivazione, esente da vizi logici, la decisione impugnata ha condiviso, in punto di fatto, l'accertamento compiuto dal primo giudice in ordine alla condotta violenta ed ingiuriosa tenuta nei confronti dell'arbitro dal calciatore espulso, sottolineando giustamente il carattere di fonte primaria e privilegiata di prova che deve attribuirsi al referto arbitrale, e cioè al documento che offre chiara testimonianza della gravità dell'episodio in esame.

Poiché dal testo del ricorso non sono ravvisabili argomenti che valgano ad inficiare, sul piano della legittimità, l'accertamento di cui si è detto, l'impugnazione non può che meritare rigetto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Raga Bar di Milano ed ordina l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. CATANZARO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA WISSER CLUB/CATANZARO CALCIO A 5 DEL 6.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile - Com. Uff. n. 178 del 9.3.2001)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul C.U. n. 138 del 7 febbraio 2001, in relazione alla gara Wisser Club/Catanzaro del 6.1.2001, decidendo sul reclamo proposto dall'A.S. Catanzaro, che lamentava l'irregolare partecipazione alla gara stessa del Sig. Aliotta Nicola, che risultava essere anche il Presidente della Società, deferiva quest'ultimo per violazione dell'art. 21 comma 4 delle N.O.I.F. e respingeva la richiesta di applicazione della punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Wisser Club, non ricorrendone nella fattispecie i presupposti.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 178 del 9 marzo 2001, rigettava il reclamo proposto dall'A.S. Catanzaro avverso la decisione del Giudice Sportivo ritenendo che le norme nel settore dilettantistico non vietano il tesseramento di un dirigente come calciatore presso la stessa squadra.

Avverso quest'ultima decisione propone appello la A.S. Catanzaro Calcio a 5, ribadendo che ai sensi dell'art. 21 comma 4 delle N.O.I.F. il Presidente della Società Wisser Club non poteva essere tesserato quale calciatore e chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 comma 1 C.G.S..

L'appello è infondato.

Ai sensi dell'art. 21 n. 4 delle N.O.I.F., i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di collaboratore o di dirigente in altra società associata alla stessa Lega.

Dall'interpretazione letterale della norma, che va letta alla luce della sua finalità, si deve ritenere che ai dirigenti di una società è inibito il tesseramento come calciatori e l'assunzione di una pari qualifica di dirigente soltanto in "altra squadra associata alla stessa Lega". La ratio della disposizione è infatti quella di evitare una situazione di incompatibilità e quindi di pericolo per la contemporaneità del ruolo svolto o rivestito dalla stessa persona in società diverse.

Nessuna incompatibilità e nessuna situazione di potenziale pericolo sono pertanto ravvisabili nel tesseramento come calciatore del dirigente della stessa società che riveste, come nel caso in specie, la qualifica di presidente.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Catanzaro Calcio a 5 di Catanzaro e dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - APPELLO PER L'U.S.C. CAMPALTO VENEZIA E PER IL CALCIATORE TIRAORO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 A QUEST'ULTIMO INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 7.3.2001)

Con atto 14 marzo 2001 l'Avv. Roberto Zanata propone appello per conto dell'U.S.C. Campalto e del calciatore Tiraoro Matteo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 36 del 7 marzo 2001 che infliggeva, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto, al calciatore Tiraoro Matteo la sanzione della squalifica fino al 30.11.2003.

L'appello è inammissibile.

Invero, l'art. 23 n. 1 C.G.S. impone che tutti i reclami vengano proposti, ai competenti organi, direttamente dalle parti interessate, che possono si farsi assistere o essere rappresentate da procuratori e difensori, ma non nella presentazione dei reclami, che, secondo quanto è ormai "ius receptum" nell'interpretazione della norma, deve essere sempre personalmente effettuata dalla parte interessata, così come individuata dal citato comma 1 dell'art. 23 C.G.S..

Sicché, alla luce della giurisprudenza consolidata, si appalesa inammissibile il reclamo sottoscritto da un legale cui le parti interessate abbiano concesso delega a parte, come è avvenuto nella specie.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto per l'U.S.C. Campalto Venezia di Campalto (Venezia) e per il calciatore Tiraoro Matteo e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.C. POLIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2003, INFLITTA AL CALCIATORE DAVIDE FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 13.3.2001)

L'A.C. Polia Calcio ha presentato rituale reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 82 del 13 marzo 2001, con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso avverso la squalifica inflitta al calciatore Fabio Davide.

Sostiene la reclamante che l'impugnata decisione non ha giustificato l'individuazione del Fabio quale autore dell'aggressione all'arbitro e non ha tenuto conto della confessione del calciatore Puja Carmelo che si sarebbe addossato la responsabilità dell'evento.

Ritiene questa Commissione che l'identificazione del Fabio è stata chiaramente effettuata dal Direttore di gara che, nell'audizione del 28.1.2001 avanti la Commissione Disciplinare, ha ribadito di essere certo che a colpirlo con un pugno alla schiena, sia stato il calciatore Fabio Davide.

La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, che ha ridotto al 31.3.2003 quella comminata in primo grado, appare congrua alla gravità del fatto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Polia Calcio di Polia (Vibo Valentia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

7 - APPELLO DEL CALCIATORE BUCCHI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000 INFLITTAGLI, A SE-

GUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

8 - APPELLO DEL CALCIATORE MONACO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

9 - APPELLO DEL CALCIATORE DA ROLD ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 19.1.2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA PESCARA/MONZA DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

La C.A.F., su istanza delle parti, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'esame e della decisione degli appelli come innanzi proposti dai calciatori Bucchi Cristian, Monaco Salvatore e Da Rold Andrea.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DEL 26 APRILE 2001

1 - APPELLO DELL'U.S. ARIETE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FAVARA/ARIE- TE DEL 3.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regiona- le Sicilia - Com. Uff. n. 41 dell'1.3.2001)

L'U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 41 dell'8 marzo 2001, relativa alla gara Favara/Ariete del 3.2.2001.

Detto reclamo è chiaramente inammissibile in quanto è stata omessa la notifica alla controparte di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 23 n. 5 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Ariete di San Cataldo (Caltanissetta) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELLA SOCIETÀ MARSALA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARSALA 2000/VILLAFRANCA TIRRENA DEL 7.2.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 dell'8.3.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 38 del 14 febbraio 2001, infliggeva alla Società Marsala 2000 la punizione sportiva di perdita della gara Marsala 2000/Villafranca Tirrena del 7.2.2001, valida per la Coppa Italia Dilettanti, in quanto la stessa società non aveva impiegato, a seguito di sostituzione, almeno un calciatore nato dall'1.1.1982.

La Commissione Disciplinare presso lo stesso Comitato, respingendo il reclamo presentato dalla Società Marsala, con decisione pubblicata sul C.U. n. 42 dell'8 marzo 2001, dichiarava inappellabile la decisione impugnata, a norma del Regolamento di Coppa Italia, pubblicato sul C.U. n. 7 bis del 9 agosto 2000.

Avverso questa decisione propone appello la Società Marsala 2000, deducendo l'inapplicabilità del Regolamento di Coppa Italia, in quanto questa non può essere considerata una manifestazione a rapido svolgimento e chiedendo l'esame nel merito del ricorso presentato alla Commissione Disciplinare.

L'appello è infondato e va rigettato.

Il Regolamento della Coppa Italia Dilettanti per la stagione sportiva 2000/2001, prevede espressamente che le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo, sono inappellabili, "trattandosi di competizione a rapido svolgimento".

È questa una disposizione regolamentare emanata dalla Lega Nazionale Dilettanti, a cui è demandata l'organizzazione dell'attività agonistica delle società non professionistiche, a cui devono attenersi tutte le società affiliate e i tesserati a norma dell'art. 24 dello Statuto.

La società reclamante, nell'ambito della Coppa Italia Dilettanti è tenuta pertanto all'osservanza della citata norma regolamentare e non può eccepire l'insussistenza dei presupposti normativi della disposizione stessa. Va comunque rilevato, per maggiore completezza, che la Coppa Italia deve essere ritenuta una competizione "a rapido svolgimento", non con riferimento alla sua durata complessiva nell'ambito della stagione sportiva, ma con riferimento alla particolare struttura della manifestazione che si articola in più fasi, ciascuna delle quali si svolge in un arco temporale limitato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Società Marsala 2000 di Partinico (Palermo) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DELLA SOCIETÀ SANVITTORESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CHIAIAMARI/SANVITTORESE DEL 18.2.2001 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 61 dell'8.3.2001)

Sulla base del referto arbitrale della gara Chiaiamari/Sanvittorese del 18.2.2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio con una prima decisione pubblicata sul C.U. n. 57 del 22 successivo adottava una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società Sportiva Sanvittorese (L. 1.000.000 di ammenda e squalifica del campo di gioco per una giornata); e di suoi tesserati: il medico sociale E.M. Giangrande (inibizione fino al 20.3.2001), l'allenatore A. Grossi (squalifica fino al 5.3.2001), il dirigente responsabile ed assistente dell'arbitro L. Minchella (squalifica fino al 31.3.2001) ed i calciatori L. Delicato, F. Pirolo (squalifica per una gara effettiva) e G. Vandra (squalifica per tre gare effettive).

Preso atto, poi, del preannunzio di reclamo da parte della società, soprassedeva ad ogni decisione in merito alla gara.

Con il reclamo la società Sanvittorese contestava la ricostruzione degli avvenimenti fatta dall'arbitro, adducendo che non era possibile addebitare con certezza ad una proprio sostenitore il lancio del grosso sasso che aveva colpito lo stesso arbitro. "Le due tifoserie erano raggruppate tutte insieme senza divisione tra ospiti e locali, non essendo il campo di Chiaiamari dotati di spazi riservati alle due tifoserie", rilevava testualmente la Sanvittorese, che sollecitava dunque la revoca dell'ammenda e la sanzione della perdita della gara, per responsabilità oggettiva, a carico della società ospitante (la Chiaiamari). Chiedeva pure la riduzione della squalifica inflitta al Vandra ("che ha solo protestato nei confronti dell'arbitro per l'espulsione del compagno non essendosi reso conto della sospensione della gara"), l'annullamento della squalifica inflitta al segnalinee" ed il "rimborso per le spese sostenute in seguito alla squalifica del campo".

Con una seconda decisione resa nota con il C.U. n. 61 del giorno 8 marzo 2001 il Giudice Sportivo osservava in prima battuta che le sanzioni inflitte alla società ed ai suoi tesserati non potevano essere modificate che dalla Commissione Disciplinare. Cui conseguentemente rimetteva gli atti per i provvedimenti di sua competenza.

Quanto agli incidenti che avevano portato alla sospensione dell'incontro al 24' del 1° tempo, faceva presente come non potesse essere disatteso il rapporto del Direttore di gara che ne aveva addebitato la responsabilità a sostenitori della Sanvittorese. Sul presupposto che il referto dell'arbitro va considerato "per il giudizio sportivo fonte unica e privilegiata di prova" respingeva il reclamo della Sanvittorese, infliggendo a questa la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Impugnava la decisione innanzi a questa Commissione d'Appello Federale la Società Sanvittorese ponendo in evidenza (in estrema sintesi e per quel che interessa in questa sede) "le molte e palesi contraddizioni che hanno motivato le decisioni della commissione disciplinare". Insisteva nel chiedere, pertanto, "la vittoria della partita o in subordine la ripetizione" nonché "la riduzione o l'annullamento dell'ammenda".

Due sono le decisioni del Giudice Sportivo che la società Sanvittorese mostra di non condividere, la prima concernente i provvedimenti disciplinari presi nei suoi confronti (ammenda e perdita della gara); la seconda, i provvedimenti adottati nei confronti dei suoi tesserati.

Per quanto riguarda questi ultimi (non costituenti oggetto, per la verità, dell'odierno appello) può essere utile ribadire in questa sede quanto già osservato dal Giudice Sportivo

vo e cioè che una nuova valutazione dei fatti ed una eventuale esclusione o diversa individuazione della sanzione competono, in secondo grado, alla Commissione Disciplinare. Cui difatti il Giudice Sportivo ha correttamente rimesso gli atti.

Alla stessa Commissione Disciplinare vanno rimessi gli atti per quanto concerne le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla società Sanvittorese delle quali questa si duole. A norma di quanto previsto dall'art. 19 comma 1 C.G.S. compete alla Commissione Disciplinare, infatti, e non a questa Commissione d'Appello giudicare in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo. In forza del principio della conservazione degli atti ne consegue che l'impugnazione erroneamente proposta dalla società innanzi a questa Commissione va rimessa alla Commissione Disciplinare. Dovrà essere questa a valutare nel merito i fatti già esaminati dal Giudice Sportivo e pervenire alle decisioni di secondo grado che sono di sua esclusiva competenza.

Gli atti vanno trasmessi, dunque, alla Commissione Disciplinare che è quella, nel caso che qui interessa, presso il Comitato Regionale Lazio.

La tassa versata va restituita alla società appellante.

Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come innanzi proposto dalla Società Sanvittorese di San Vittore del Lazio (Frosinone), dispone la remissione degli atti alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'AUDACE CALCIO SME AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI NON DISPUTATA PESCANTINA SAN LORENZO/AUDACE CALCIO SME DEL 4.2.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 dell'8.3.2001)

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 dell'8 marzo 2001, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica respingeva il reclamo proposto dalla società Audace Calcio SME avverso la delibera del Giudice Sportivo di 1° grado che, in relazione alla gara Pescantina/Audace, valida per il Campionato Giovanissimi Girone B, aveva inflitto alla stessa società Audace la punizione sportiva della perdita della gara e un punto di penalizzazione in classifica, avendo questa rinunciato alla gara adducendo l'inagibilità degli spogliatoi per rottura dell'impianto di riscaldamento.

Avverso questa decisione propone appello la Società Audace Calcio SME, ribadendo l'inagibilità degli spogliatoi per la rottura dell'impianto di riscaldamento, anche tenuto conto della bassa temperatura esterna.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Il Direttore di gara, nelle precisazioni rese al Giudice Sportivo di 2° Grado, ha dichiarato che non vi erano ragioni valide per la rinuncia alla disputa della gara da parte della società Audace. Ha precisato infatti che, sia pure in presenza di una temperatura esterna rigida, e anche per il funzionamento delle docce calde negli spogliatoi, comunque assicurato, la situazione non era tale da pregiudicare la disputa dell'incontro.

A riprova dell'insussistenza dei motivi di inagibilità adottati, va considerato che i calciatori della squadra avversaria, nella stessa situazione, si trovavano già sul terreno di giuoco, dopo essersi regolarmente spogliati e aver indossato le divise.

Avendo pertanto la Società Audace Calcio SME rinunciato alla disputa dell'incontro, senza giustificato motivo, appaiono le sanzioni inflitte dal primo giudice in applicazione del disposto di cui all'art. 7 comma 3 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Audace Calcio SME di San Michele Extra (Verona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. ANNONESE F.C. AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F., DEL CALCIATORE SEGATTO RAFFAELLO
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 14.12.2001)

L'Associazione Sportiva Annone F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Tesseramenti in data 14 settembre 2000 (C.U. n. 16/D) con la quale è stato dichiarato lo svincolo del calciatore Segatto Raffaele dalla A.S. Annone.

Sostiene la reclamante l'errata applicazione dell'art. 109 delle N.O.I.F. relativamente alla produzione della certificazione medica, nonché sull'invio delle raccomandate di invito per la suddetta produzione.

Osserva questa Commissione che l'impugnata decisione non merita alcuna censura; infatti le richieste di produzione della certificazione medica trasmesse dalla società al calciatore risultano prive di specifica indicazione della data entro la quale l'atleta era tenuto a presentare il documento richiesto. Tale carenza, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F., inficia la validità delle richieste che devono pertanto ritenersi come mai avvenute. Risulta, infatti, elusa la necessità di dare una precisa scadenza alle varie attività (presentazione del certificato, contestazioni ecc.) previste a carico delle parti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Annone F.C. di Annone Veneto (Venezia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO PER IL SIG. GRECO ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.1.2004, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 dell'8.3.2001)

Per il Sig. Greco Rosario è stato proposto reclamo - avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al C.U. n. 42 dell'8 marzo 2001 che, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, gli ha comminato la sanzione dell'inibizione temporanea (art. 9 n. 1 punto E) fino al 31.1.2004 - dall'Avv. Vittorio Russo Firastasi e dal Dott. Antonio Berardino, sulla base di una delega alla difesa innanzi a questa C.A.F..

L'appello è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato; è fatta salva, ovviamente, l'ipotesi di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites" che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persone non legittimate, l'appello come innanzi proposto per il Sig. Greco Rosario. Dispone l'incameramento della tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. REAL BARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARI/AUDACE BARI CALCIO A 5 DEL 3.3.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 del 13.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul C.U. n. 38 del 13 marzo 2001, accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Audace Bari avverso il risultato della gara Real Bari/Audace Bari del 3.2.2001, per posizione irregolare del calciatore Quaranta Michelangelo e infliggeva alla Società Real Bari la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2, oltre alla sanzione dell'ammenda di lire 150.000 e alla squalifica del calciatore fino al 15 aprile 2001.

Avverso tale decisione propone appello l'A.S. Real Bari deducendo che il ricorso della società Audace era stato proposto a organo incompetente (il Giudice Sportivo) e che la Commissione Disciplinare aveva giudicato in assenza di contraddittorio, ledendo il suo diritto di difesa. Chiede pertanto l'annullamento della decisione impugnata per vizio di procedura.

L'appello è infondato e va rigettato.

Come costantemente affermato da questa Commissione, per il principio di conservazione degli atti, i reclami indirizzati per errore a giudice diverso da quello competente (nella specie il Giudice Sportivo), se tempestivi e regolari non sono inammissibili, ma determinano soltanto la necessità di una "traslatio" di ufficio al giudice competente (in questo caso alla Commissione Disciplinare), per essere sottoposti alla sua cognizione e decisione.

Nella fattispecie il reclamo era tempestivo e regolare ed è stato legittimamente preso in esame dalla Commissione Disciplinare.

Nel giudizio, peraltro, non è dato rinvenire alcuna violazione del principio del contraddittorio, posto che il reclamo è stato rimesso in copia alla società controparte, ora appellante.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Real Bari di Bari ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELLA POL. CINISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE SILECI STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 15.2.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con deliberazione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 24 gennaio 2001 infliggeva al calciatore Sileci Stefano della Polisportiva Cinisi la squalifica fino al 30 giugno 2005, in quanto detto calciatore, durante la gara Cinisi/Mazara disputata per il Campionato di Eccellenza, Girone "A" il 17 gennaio 2001, "espulso dal terreno di gioco, aveva colpito il Direttore di gara con un pugno alla nuca provocandogli forte dolore" nonché per avere avuto un "ulteriore contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dello stesso".

La Polisportiva Cinisi proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, ma questa confermava la deliberazione del Giudice Sportivo, rilevando che il comportamento violento ed aggressivo del calciatore, tutt'altro che dovuto alla concitazione del momento, si era reiterato fino all'intervento di altri calciatori che lo avevano condotto via a viva forza (Comunicato Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2001).

Propone appello la Polisportiva Cinisi.

L'appello è inammissibile perché tardivo ai sensi dell'art. 27, n. 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva. L'impugnativa, infatti, è stata proposta in data 24 marzo 2001, oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione impugnata.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Cinisi di Cinisi (Palermo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'U.S. S. MARIA A MONTE 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'11.1.2002 INFLITTA AL CALCIATORE BERGAMO ENRICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con la delibera di cui in epigrafe, ha respinto l'appello presentato dall'U.S. Santa Maria a Monte contro la

decisione assunta dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 26 dell'11 gennaio 2001), in merito ad un episodio intervenuto nella gara S. Maria a Monte/Intercomunale Collesalveti del 17.1.2001, confermando la sanzione della squalifica fino all'11.1.2002 inflitta al calciatore Enrico Bergamo.

L'appello presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale dalla U.S. S. Maria a Monte, avverso la delibera della Commissione Disciplinare, è inammissibile ai sensi dell'art. 35 comma 4, lettera d/d1, C.G.S.; la squalifica inflitta al calciatore Enrico Bergamo, infatti, è inferiore alla durata di 12 mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. S. Maria a Monte 1922 di Santa Maria a Monte (Pistoia) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELL'U.S. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2001 INFLITTA AL SIG. RADICI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 185/C del 21.3.2001)

Gli atti ufficiali in merito alla gara Albinoleffe/Brescello del 4.3.2001 (rapporto dell'assistente arbitrale) segnalano il comportamento gravemente scorretto del dirigente dell'U.C. Albinoleffe, signor Nicola Radici, che, al termine dell'incontro, apriva volontariamente un cancello della recinzione, così consentendo ai sostenitori locali di portarsi sul terreno di gioco e di entrare in contatto fisico con i calciatori ospiti, senza, tuttavia, riuscire nell'intento. Lo stesso dirigente, nel corso del rientro verso gli spogliatoi, colpiva con un calcio alla coscia un atleta della società Brescello, provocando una breve colluttazione tra i calciatori delle due squadre; successivamente lo stesso signor Radici cercava di aggredire un altro calciatore della squadra ospite, senza riuscirci a causa dell'intervento di tesserati e dirigenti della propria società. Il comportamento del dirigente Radici è descritto, confermando la successione dei fatti e degli episodi così ricostruiti, anche dal rapporto dell'assistente dell'arbitro.

Su questa base il Giudice Sportivo ha inflitto al dirigente dell'Albinoleffe, signor Nicola Radici, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2001 (Com. Uff. n. 171/C del 7 marzo 2001). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti di gara, sentiti i ricorrenti ed esaminati gli scritti difensivi, ha confermato la ricostruzione dei fatti come compiuta dal rapporto dell'assistente arbitrale ed ha respinto l'appello, per quanto attiene alla squalifica inflitta al signor Nicola Radici.

Con reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale l'U.C. Albinoleffe contesta fondamentalmente l'episodio concernente l'apertura del cancello di recinzione. Secondo il reclamo la ricostruzione del rapporto dell'assistente arbitrale, secondo la quale il dirigente si era avvicinato ai cancelli di recinzione ed aveva operato attorno ai "chiavistelli" di chiusura con la deliberata intenzione di permettere l'ingresso dei tifosi, non avrebbe un fondamento oggettivo ma sarebbe solo da considerare una interpretazione dell'episodio compiuta dal rapporto dello stesso assistente arbitrale. Su questa base l'appello nega il valore di prova privilegiata, su questo specifico episodio, degli atti ufficiali di gara. Verrebbe, così, a cadere, sempre secondo la società appellante, il collegamento fra questo primo evento (l'apertura dei cancelli) ed i successivi episodi avvenuti al rientro negli spogliatoi. Questa ricostruzione dei fatti è posta a base della richiesta di una diversa ponderazione della sanzione che apparirebbe sproporzionata e che, secondo l'atto di appello, dovrebbe, comunque, esaurirsi nell'arco della stagione sportiva 2000/2001.

Questa Commissione d'Appello Federale, esaminati gli atti di causa, non ha individuato ragioni persuasive per porre in questione la ricostruzione dell'episodio dell'apertura dei cancelli, la cui diversa interpretazione è alla base del reclamo. La successione dei fatti (il diri-

gente si avvicina ed opera sulla chiusura della recinzione; i tifosi entrano in campo) e la chiara ricostruzione dell'episodio compiuta dal rapporto dell'assistente arbitrale confermano le valutazioni, in fatto, raggiunte dalla Commissione Disciplinare. Su queste basi la sanzione della squalifica fino al 31.12.2001, inflitta al signor Nicola Radici, appare congruamente ponderata, anche in considerazione del ruolo di dirigente svolto dal tesserato stesso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Albinoletto di Albino (Bergamo) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

11 - APPELLO DELL'U.S. OLIMPIC 94 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2002 INFLITTA AL CALCIATORE EL BAHRY JAWAD (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 15.3.2001)

L'U.S. Olympic 94 ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con la quale è stata comminata la squalifica fino al 30.11.2003 al calciatore El Bahry Jawad (C.U. 30 del 15 marzo 2001).

Il ricorso, peraltro, è inammissibile per inosservanza del termine di proposizione previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S. (entro sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Infatti, il ricorso risulta spedito il 27.3.2001, ben oltre il termine suddetto, essendo stata la decisione impugnata pubblicata sul C.U. del 15 marzo 2001.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Olympic 94 di Genova ed ordina incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'U.S. SCALEA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCALEA 1912/PELLARO CALCIO 1921 DEL 28.1.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 20.3.2001)

La U.S. Scalea proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria in relazione alla gara Scalea/Pellaro disputata il 28 gennaio 2001 e terminata con il risultato di 1-1, deducendo che a detta gara il F.C. Pellaro Calcio 1921 aveva fatto partecipare il calciatore Vita Antonino in posizione irregolare.

Il calciatore, deduceva la reclamante, non aveva ancora compiuto 16 anni alla data del 1° gennaio 2000, essendo nato il 6 settembre 1984 e, pertanto, non poteva partecipare alla gara in questione se non munito dell'autorizzazione prevista dall'art. 34, terzo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La reclamante chiedeva, pertanto, che le venisse accordata la vittoria a tavolino per la gara in questione.

La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo sul rilievo che la disposizione regolamentare invocata dalla U.S. Scalea richiedeva l'autorizzazione unicamente per i giovani di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, mentre il calciatore Vita aveva compiuto i 16 anni alla data della disputa della gara (Comunicato Ufficiale n. 94 del 20 marzo 2001).

Propone appello la U.S. Scalea deducendo la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare con la stessa tesi già propugnata in primo grado.

L'appello va respinto risultando esatta l'interpretazione seguita dalla Commissione Disciplinare relativa all'art. 34, terzo comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Deve solo precisarsi che, in base a tale disposizione, il calciatore può prendere parte all'attività agonistica organizzata dalle Leghe senza alcuna autorizzazione appena compiuto il 16° anno di età e non se abbia raggiunto tale età al 1° gennaio dell'anno in corso come sostiene l'appellante.

Il calciatore Vita, nato il 6 settembre 1984 aveva quindi titolo a partecipare alla gara di cui trattasi.

La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Scalea 1912 di Scalea (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa versata.

13 - APPELLO DEL PISA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 202/C dell'11.4.2001)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 191/C del 28 marzo 2001, infliggeva alla Società Pisa Calcio la punizione sportiva della perdita della gara Pisa/Livorno del 25.3.2001, la squalifica del campo di gioco per quattro giornate e l'ammenda di lire 25.000.000, per ripetuti lanci di oggetti e fumogeni, che mettevano in pericolo l'incolumità dell'Arbitro, colpito ad una caviglia da un fumogeno e dei calciatori in campo, e che inducevano il Direttore di gara a sospendere l'incontro al 33° minuto del secondo tempo.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 201/C dell'11 aprile 2001, accoglieva parzialmente il reclamo proposto dal Pisa Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo, riducendo a tre gare la squalifica del campo di giuoco e confermando nel resto l'impugnata delibera.

Avverso quest'ultima decisione propone appello il Pisa Calcio, chiedendo una ulteriore riduzione della sanzione comminata, in considerazione del fatto che la società aveva fatto il possibile per evitare l'interruzione della gara.

L'appello è infondato e va rigettato.

Dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, ai sensi dell'art. 25 C.G.S., risultano incontrovertibili i gravi episodi di violenza posti in essere dai sostenitori del Pisa, che hanno provocato, tra l'altro un dolore fisico all'Arbitro, raggiunto da un fumogeno alla caviglia e che hanno costituito un concreto pericolo per l'incolumità personale di tutti i partecipanti all'incontro.

La Commissione Disciplinare ha già valutato la fattiva collaborazione prestata dai calciatori e dirigenti del Pisa Calcio per il ripristino delle condizioni di sicurezza, riducendo la sanzione originariamente inflitta da primo giudice.

La gravità dei fatti che hanno portato all'impossibilità di proseguire l'incontro, non consente una ulteriore riduzione della sanzione che appare congrua e adeguata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Pisa Calcio di Pisa e dispone l'incameramento della relativa tassa.

14 - APPELLO DELLA POL. ICHNOS 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA IS ARENAS/ICHNOS 2000 DELL'1.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 38 del 12.4.2001)

Il rapporto dell'arbitro (completato, contestualmente, da un allegato), relativo alla gara Is Arenas/Icnhos del 1° aprile 2001 - 3ª Categoria, ricostruisce con precisione i gravi fatti verificatisi nel corso della competizione sportiva di natura antisportiva, posti in essere da tesserati di entrambe le squadre. Si descrive, negli atti ufficiali di gara, una successione di eventi che, partiti da gravi falli di gioco sanzionati con l'espulsione dei calciatori responsabili, hanno dato luogo ad una rissa, con la partecipazione non solo di numerosi calciatori delle due squadre ma anche del medico sociale e di un dirigente del G.S. Is Arenas. Nel corso degli episodi violenti l'arbitro è stato colpito da un fortissimo pugno fra la mandibola e l'orecchio sinistro.

La Commissione Disciplinare, sulla base degli atti ufficiali di gara, ha ritenuto applicabile la norma recata dall'art. 7 comma 1 C.G.S., confermando per entrambe le società, da ritenersi responsabili della sospensione della gara, la sanzione della squalifica della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. È stata, così, riaffermata la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 30 del 4 aprile 2001).

Con reclamo presentato dinanzi a questa C.A.F. la Pol. Ichnos imposta una ricostruzione dei fatti che, pur vedendo partecipi anche calciatori della stessa Ichnos, appaiono qualificati dalla responsabilità di tesserati della Is Arenas per gli episodi più gravi, determinanti per la decisione di sospensione della gara.

La precisa ricostruzione dei fatti e degli episodi violenti compiuta dal rapporto arbitrale rende non determinante una valutazione comparativa dei comportamenti addebitabili ai tesserati delle due società, apparendo, comunque, indubbio che l'oggettiva necessità che ha condotto alla sospensione della gara si lega a comportamenti antisportivi ed a situazioni addebitabili, sulla base dell'art. 7 comma 1 C.G.S., ad entrambe le società.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Ichnos 2000 di Cagliari e dispone l'incameramento della relativa tassa.

